

Civile Sent. Sez. I Num. 4568 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: BUFFA FRANCESCO

Data pubblicazione: 19/02/2021

SENTENZA sul ricorso 32948-2018 proposto da:

OMISSIS

- ricorrente -

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA;

- controricorrente -

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 681/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/08/2018 R.G.N. 819/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati MASSIMO HARALD MASSIMO e GIUSEPPE MAZZARELLA.

Udienza 20 ottobre 2020, Pres. Manna, rel. Buffa –

Causa numero 20 - r.g.32948/15 – OMISSIS

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30.8.18, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15.6.17 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l'opposizione del

geom. OMISSIS a cartella con la quale la Cassa aveva chiesto contributi sanzioni ed interessi per il periodo 2008-2012 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa

2. In particolare, la corte territoriale, richiamata la previsione statutaria che prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività, considerata l'iscrizione all'albo del ricorrente e l'attività professionale dallo stesso svolta, pur saltuariamente (non ritenendo d'ostacolo l'iscrizione ad altra forma di previdenza), ritenuta interrotta la prescrizione dei crediti, ha rigettato l'opposizione.

3. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 22 legge 777/80, come modificato dall'art. 1 comma 14 legge 236/90, 17 della legge 400/88, del decreto interministeriale 27.2.13, nonché 1, 2 e 3 del decreto legislativo 509/94, per avere la sentenza impugnata trascurato che l'autonomia regolamentare della cassa non potrebbe legittimamente riguardare la modifica dei presupposti per l'iscrizione alla cassa.

5. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 2697, 2728, 2729 c.c., e 112, 115 e 116 c.p.c., nonché -ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata omissa di considerare l'assenza di reddito professionale del ricorrente e per aver trascurato che l'onere probatorio a riguardo era della Cassa.

6. Il primo motivo è infondato.

7. Il motivo invero non considera che l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della Cassa, in quanto l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.

8. Ai sensi della disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

9. La Legge 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all'art. 22, tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa. Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo rilevava ai fini dell'esclusione dai benefici delle

prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).

10. In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.

11. Nell'esercizio del potere regolamentare la Cassa a decorrere al 2003 ha ribadito l'automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.

12. Il sistema regolamentare della Cassa, dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione. 14. Il secondo motivo è del pari infondato.

15. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente l'iscrizione all'albo e per altro verso la confessione di aver svolto attività professionale di geometra, ritenendo invece irrilevante la circostanza che l'attività professionale sia stata svolta in favore di soggetti legati da vincoli di parentela (in difetto di prova della gratuità della prestazione).

16. In tal contesto, il motivo del ricorso si limita sostanzialmente a censurare l'iter motivazionale da parte del giudice in assenza di un fatto decisivo discusso tra le parti e relativo ad elementi istruttori pretermessi o mal valutati.

17. Del resto, come già evidenziato, il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta, sicché l'eventuale assenza reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante, in ordine al quale la corte non aveva specifico dovere motivazionale.

18. Per altro verso, deve escludersi la violazione delle norme di legge richiamate. Inappropriato è in particolare il richiamo all'art. 2697 c.c., la cui violazione è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. soltanto nell'ipotesi in

cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia fatto delle prove offerte dalle parti (Cass. 15107/2013 e 13395/2018, tra le tante), come nella specie, ove la parte critica l'apprezzamento operato dai giudici di merito, opponendo una diversa valutazione. In tema di valutazione delle prove, risulta del pari inappropriato il richiamo agli articoli 115 e 116 c.p.c., posto che il principio del libero convincimento del giudice che è a fondamento delle richiamate norme opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì al più un errore di fatto, che deve essere censurato secondo il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei ristretti limiti oggi consentiti dall'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 83/2012, conv. con modif. in I. 134/2012 (tra le altre, Cass. 23940/2017).

19. Le spese seguono la soccombenza. 20. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020.